



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 10/18

Lussemburgo, 6 febbraio 2018

Sentenza nella causa C-359/16
Ömer Altun e a.

I giudici nazionali possono, in caso di frode, escludere l'applicazione del certificato di previdenza sociale dei lavoratori distaccati nell'Unione europea

Ciò avviene se l'istituzione emittente non procede entro un termine ragionevole a un riesame del certificato alla luce degli elementi di frode portati alla sua conoscenza

Nell'ambito di un'inchiesta sull'impiego del personale di un'impresa belga attiva nel settore edilizio, i servizi dell'ispettorato sociale belga hanno rilevato che tale impresa era praticamente sprovvista di personale e affidava tutti i suoi cantieri in subappalto a imprese bulgare che distaccavano lavoratori in Belgio. L'impiego dei lavoratori in questione non era denunciato all'ente belga incaricato della riscossione dei contributi previdenziali, in quanto i medesimi erano in possesso dei certificati E 101 o A 1 rilasciati dall'istituzione bulgara competente, attestanti la loro iscrizione al regime previdenziale bulgaro ¹.

Un'inchiesta giudiziaria promossa in Bulgaria nell'ambito di una rogatoria disposta da un giudice istruttore belga ha accertato che le imprese bulgare non esercitavano alcuna attività significativa in Bulgaria. Le autorità belghe hanno quindi presentato all'istituzione bulgara competente una domanda motivata di riesame o di revoca dei certificati in questione. Nella sua risposta, quest'ultima ha trasmesso un riepilogo dei certificati, senza tenere conto dei fatti constatati e accertati da parte delle autorità belghe.

Tali autorità hanno in seguito agito in sede penale nei confronti dei responsabili dell'impresa belga. Con sentenza del 10 settembre 2015, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio) ha condannato gli interessati. Pur constatando che i certificati erano stati rilasciati a ciascuno dei lavoratori distaccati, esso ha tuttavia ritenuto di non essere vincolato da tale circostanza, in quanto i certificati erano stati ottenuti in modo fraudolento.

Lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), investito della causa, ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il medesimo si chiede se i giudici dello Stato membro ospitante possano annullare o ignorare un certificato E 101 ove dai fatti sottoposti al loro giudizio emerga che tale certificato è stato ottenuto o invocato in modo fraudolento.

Nella sua odierna sentenza, la Corte richiama la propria giurisprudenza ² secondo la quale il principio di leale collaborazione impone all'istituzione emittente di procedere a una corretta valutazione dei fatti pertinenti e di garantire l'esattezza delle indicazioni figuranti nel certificato. Tale principio presuppone anche quello di fiducia reciproca: il certificato crea una presunzione di regolarità ed è quindi vincolante, in linea di principio, per l'istituzione competente dello Stato membro ospitante. Pertanto, fintantoché il certificato non venga revocato o invalidato, l'istituzione competente dello Stato membro ospitante deve tener conto del fatto che il lavoratore è già soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l'impresa presso cui

¹ Il certificato E 101 corrisponde a un modulo uniforme redatto dalla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, istituita presso la Commissione europea. A decorrere dal 1° maggio 2010, il certificato E 101 è divenuto il documento portatile A 1 conformemente ai regolamenti (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1) e n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1).

² Sentenze del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, [C-2/05](#), e del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, [C-620/15](#).

questi lavora e tale istituzione non può dunque assoggettare tale lavoratore al proprio regime previdenziale.

Tuttavia, dal principio di leale collaborazione deriva altresì che qualsiasi istituzione di uno Stato membro deve procedere a una corretta valutazione dell'applicazione del proprio regime previdenziale. Di conseguenza, l'istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato deve riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, revocare tale certificato qualora l'istituzione competente dello Stato membro ospitante manifesti riserve in ordine all'esattezza dei fatti che sono alla base del certificato.

La Corte ricorda che, in tale ambito, la procedura prevista per risolvere le eventuali controversie riguardanti la validità o l'esattezza di un certificato tra le istituzioni degli Stati membri interessati (in particolare il ricorso alla commissione amministrativa) dev'essere rispettata.

Simili considerazioni non devono tuttavia consentire ai soggetti dell'ordinamento di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione. Ciò costituisce un principio generale del diritto dell'Unione.

Pertanto, se l'istituzione emittente il certificato non procede a un riesame entro un termine ragionevole, gli elementi di frode devono poter essere invocati nell'ambito di un procedimento giudiziario, affinché il giudice dello Stato membro ospitante ignori i certificati.

La Corte sottolinea tuttavia che le persone sospettate, nell'ambito di un tale procedimento, di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di certificati asseritamente ottenuti in modo fraudolento devono essere messe in condizione di confutare tali accuse, in osservanza delle garanzie derivanti dal diritto a un equo processo.

La Corte conclude che, nel caso di specie, dal momento che, da un lato, l'istituzione belga ha presentato alla sua omologa bulgara una domanda di riesame e di revoca dei certificati sulla scorta di elementi raccolti nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria dai quali emerge che i certificati sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento e, dall'altro, l'istituzione bulgara non ha tenuto conto di tali elementi, **il giudice nazionale può ignorare tali certificati**. Allo stesso spetta anche accertare se le persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di certificati ottenuti in modo fraudolento possano essere considerate responsabili in base al diritto nazionale applicabile.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106